

Procedure per la notifica di attività con metodo biologico, programma annuale di produzione e l'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica da applicare dal 01 gennaio 2020.

Articolo 1
Finalità

Con il presente provvedimento la Regione disciplina le modalità di presentazione della notifica di attività con metodo biologico, da applicare dal 01 gennaio 2020, attraverso l'utilizzo del "Sistema Informativo Biologico" (SIB). Sono inoltre stabilite nuove modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco regionale degli operatori biologici e i compiti degli Organismi di Controllo.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini delle presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

- **Anagrafe delle aziende agricole:** è l'archivio informatizzato presente nel SIAN, che raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca e che comunque intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione in materia di agricoltura secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 503/1999.
- **Unità produttiva:** l'insieme delle risorse utilizzate per un determinato tipo di produzione, inclusi i locali di produzione, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all'aperto, i locali di stabulazione, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, i prodotti vegetali, i prodotti animali, le materie prime e ogni altro fattore di produzione rilevante per il settore di produzione in questione.
- **Unità produttiva vegetale:** l'insieme delle particelle catastali e dei fabbricati adibiti all'attività agricola, che concorrono, unitamente, al processo produttivo vegetale e che sono riconducibili ad un luogo fisico definito.
- **Unità produttiva zootecnica:** si intende quella identificata dal Codice Aziendale dell'allevamento, (Codice unico ASL) che individua il luogo in cui gli animali vengono allevati, al quale si affianca un codice che individua la specie. Nell'unità produttiva zootecnica tutti gli animali della stessa specie sono allevati con la medesima modalità (biologico o convenzionale) e le stalle, le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e le aree di pascolo devono essere nettamente separate da quelle condotte con modalità differente.
- **Unità produttiva di trasformazione:** l'insieme delle strutture, fabbricati e attrezzature che unitamente concorrono al processo produttivo di trasformazione, preparazione, confezionamento, etichettatura e commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.
- **OdC:** Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 220/95.
- **Notifica di attività con metodo biologico:** è il documento di cui all'art 6 del Decreto legislativo n. 220/95 con il quale l'operatore comunica alla regione e all'OdC l'intenzione di svolgere l'attività con il metodo biologico, fornendo l'insieme delle informazioni richieste dalle vigenti normative.
- **Operatore biologico:** Persona fisica o giuridica che presenta la notifica di attività con metodo biologico ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e del D. Lgs. n. 220/95 e che

produce, prepara o importa da paesi terzi i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 dello stesso regolamento n. 834/2007 del Consiglio, ai fini della loro commercializzazione o che commercializzano tali prodotti.

- **Azienda Biologica - cod. (b):** Azienda (art. 2 lett. e Reg. CE 889/08) in cui le unità di produzione (art. 2 lett. f Reg. CE 889/08) sono gestite in conformità alle disposizioni UE e nazionali sul biologico e hanno terminato il periodo di conversione (art. 2 lett. h Reg. CE 834/07);
- **Azienda in conversione – cod. (c):** Azienda (art. 2 lett. e Reg. CE 889/08) in cui le unità di produzione (art. 2 lett. f Reg. CE 889/08) sono gestite in conformità alle disposizioni UE e nazionali sul biologico e non hanno terminato, in parte o in toto, il periodo di conversione (art. 2 lett. h Reg. CE 834/07);
- **Azienda mista – cod. (m):** Azienda (art. 2 lett. e Reg. CE 889/08) in cui solo alcune unità di produzione (art. 2 lett. f Reg. CE 889/08) sono gestite in conformità alle disposizioni UE e nazionali sul biologico.

Articolo 3

Sistema Informativo Biologico

Il Sistema Informativo Biologico (SIB) si avvale delle informazioni presenti nel SIAN, archivio a cui hanno l'obbligo d'isciversi tutti i soggetti che esercitano l'attività agricola, agroindustriale, forestale ecc. e che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione in materia di agricoltura, mediante l'interconnessione delle informazioni.

Tutti gli operatori biologici hanno l'obbligo, prima della presentazione della notifica di cui all'articolo 5, a costituire ed aggiornare il "fascicolo unico aziendale", secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA. Tale fascicolo potrà essere costituito presso i CAA convenzionati con AGEA. Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della notifica ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo aziendale predisposto da AGEA:

L'operatore biologico, utilizzando il SIB, troverà già precaricate nel modello di notifica tutte le informazioni presenti nel fascicolo aziendale.

A seguito del rilascio a sistema di una notifica, l'Organismo di controllo effettua le verifiche ispettive e predispone il documento giustificativo.

Articolo 4

Soggetti abilitati ad operare nel SIB

Possono operare nel SIB i CAA e i tecnici iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei periti agrari che abbiano ricevuto apposita delega dagli operatori biologici, purché abilitati dalla Regione

Le regole di autenticazione ed accesso al SIB sono quelle previste per la gestione utenze del SIAN.

I soggetti che operano utilizzando il SIB, svolgono nel sistema le funzioni di propria competenza, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di agricoltura biologica e sulla base delle regole generali di funzionamento del SIB.

Le informazioni relative all'operatore, immesse nel sistema da parte di ciascun soggetto abilitato, sono rese disponibili attraverso i servizi del SIB ai soggetti interessati, per ogni specifico procedimento.

Gli Organismi di Controllo accedono al SIB, con lo scopo di consultare, estrapolare, utilizzare e svolgere operazioni di trattamento riguardanti i dati riportati nella notifica; inoltre l'accesso consente di disporre di elementi utili all'attività di controllo e di effettuare le comunicazioni connesse alla notifica stessa.

Articolo 5

Tipologie di notifica di attività con il metodo biologico

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del Consiglio (CE) n. 834/2007, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano i prodotti individuati all'articolo 1, paragrafo 2 o che immettono tali prodotti sul mercato sono tenuti a notificare l'inizio della loro attività nonché le variazioni successive alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro in cui la stessa è esercitata.

I soggetti muniti di apposita delega, che svolgono funzioni di assistenza tecnica agli operatori, sono legittimati a inserire nel SIB la notifica in nome e per conto dell'operatore. Tali soggetti devono dare garanzia di sicurezza ed affidabilità nel lavoro svolto, in conformità alle disposizioni stabilite dalle amministrazioni deleganti e agli obblighi assunti nei confronti degli operatori.

Le notifiche possono riguardare le seguenti tipologie:

1. Notifica di inizio attività; essa è rilasciata nell'apposito applicativo del SIB all'inizio dell'attività con metodo biologico (inizio del periodo di conversione). Tale notifica, stampata, sottoscritta e munita dell'imposta di bollo, deve essere scannerizzata e obbligatoriamente presentata alla Regione Umbria mediante invio all'indirizzo PEC: *direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it*.

Unitamente alla notifica di inizio attività va inviata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il versamento della citata imposta di bollo come da modello allegato alle presenti disposizioni (allegato 1).

2. Notifica di variazione; essa è presentata quando intervengono modifiche rispetto alle informazioni contenute nella notifica precedentemente presentata, ovvero nel caso di modifiche del Fascicolo aziendale intervenute sulle superfici condotte, e specificatamente:

- Aumento o diminuzione del numero di attività;
- Aumento o diminuzione della superficie aziendale condotta;
- Variazione del metodo di produzione e dell'orientamento produttivo;
- Aumento o diminuzione Unità Produttive (UP) zootecniche biologiche (variazione metodo di produzione);
- Cambio OdC di riferimento; (in tal caso non si devono frapporre soluzioni di continuità nell'assoggettamento al sistema di controllo. Diversamente occorre che predisponga una prima notifica da cui decorre nuovamente il periodo di conversione)
- Ogni qualvolta intervengono modifiche rispetto alle informazioni contenute nella notifica presentata in precedenza.

La modifica del soggetto dichiarante, persona fisica o giuridica che ha presentato la notifica, non comporta una variazione di notifica ma una nuova notifica del nuovo soggetto.

È necessario presentare la notifica di variazione esclusivamente per le modifiche del Fascicolo aziendale intervenute sulle superfici catastali e su quelle condotte

La notifica di variazione deve essere rilasciata nell'apposito applicativo del SIB, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione.

Dal giorno del rilascio della notifica nel SIB decorre il periodo di conversione.

L'Organismo di controllo può stabilire il prolungamento del periodo di conversione nel caso di accertamento comportamenti non conformi alle norme sul biologico che hanno determinato misure sanzionatorie, nonché sulla base di dati analitici o di documentazione tecnica comprovante la necessità di tale prolungamento.

L'operatore che vuole ottenere una riduzione del periodo di conversione su un'intera unità produttiva o appezzamenti, deve farne richiesta all'Organismo di controllo prescelto allegando tutta la documentazione necessaria a dimostrare una conduzione pregressa

rispetto alla data di notifica, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 834/2007. L'Organismo di controllo può richiedere all'operatore documentazione integrativa nonché specifiche analisi per la ricerca di residui di prodotti non conformi.

Dopo aver valutato la documentazione ed aver effettuato le prescritte visite ispettive in azienda, l'Organismo si esprime in proposito e nel caso di parere favorevole inoltra al Servizio Sviluppo Rurale e Agricoltura Sostenibile una richiesta di consenso, allegando il proprio parere tecnico e copia della documentazione ricevuta dall'operatore.

Il Servizio Sviluppo Rurale e Agricoltura Sostenibile, qualora ritenga insufficiente quanto relazionato dall'organismo di certificazione, potrà richiedere un'integrazione della documentazione ed eventualmente effettuare un sopralluogo presso l'azienda; altresì, nel caso ne ricorrano le condizioni, comunica all'Organismo il consenso alla riduzione.

In tutti i casi di richiesta di riduzione del periodo di conversione, è necessario effettuare le opportune analisi sui prodotti da certificare, prima del rilascio dell'autorizzazione alla certificazione del prodotto.

A conclusione del periodo di conversione, le unità produttive interessate vengono automaticamente trasformate in "biologiche".

Articolo 6

Presentazione della notifica

La notifica riporta i dati anagrafici e le informazioni relative alla consistenza aziendale, comprende le dichiarazioni, la richiesta di assoggettamento al controllo e gli impegni, anche nei confronti dell'Organismo di Controllo prescelto.

L'operatore biologico o il suo delegato deve presentare la notifica provvedendo alla sua compilazione mediante la specifica procedura informatica SIB.

Al termine della procedura di compilazione della notifica il sistema telematico attribuisce automaticamente un numero univoco di identificazione, con conseguente avvio della fase istruttoria del procedimento amministrativo e dell'attività di controllo da parte degli Organismi di Certificazione, indicati dall'operatore al momento della notifica.

La notifica di inizio attività e di variazione deve essere conservata a cura del soggetto istante e resa disponibile alle autorità di controllo e alle pubbliche amministrazioni interessate. Qualora la notifica è presentata mediante un CAA, la stessa, conformemente alle disposizioni di cui al DM 2049/2012, art. 5, paragrafo 11, deve essere conservata nel fascicolo aziendale.

Le informazioni che confluiscono nella notifica e provenienti dal "fascicolo aziendale", non possono essere modificate.

Il Servizio Sviluppo Rurale e Agricoltura Sostenibile della Regione Umbria verifica la completezza formale della notifica, accerta la rispondenza alle normative vigenti e specificatamente:

1. l'assolvimento dell'imposta di bollo qualora dovuta;
2. la sussistenza di situazioni che impediscono l'iscrizione all'elenco regionale.

Eventuali irregolarità o carenze della notifica, se del caso, possono essere sanate da parte dell'interessato, entro 30 giorni dalla comunicazione d'integrazione. Trascorso inutilmente tale periodo la notifica viene archiviata mediante invalidazione.

Articolo 7

Programma Annuale di Produzione

Gli operatori che hanno notificato l'inizio della propria attività, sono tenuti ad assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, ovvero nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della notifica di inizio attività o di variazione delle unità produttive, l'operatore che ha presentato notifica nel SIB, provvede ad inserire le informazioni previsionali relative alla propria attività (Programma Annuale di Produzione - PAP).

Il PAP attinge le informazioni dall'ultimo fascicolo aziendale validato ed è integrato delle informazioni relative alle colture presenti negli appezzamenti e alle relative rese.

Il PAP è destinato all'Organismo di Controllo indicato dall'operatore in sede di notifica e può essere altresì presentato contestualmente alla notifica di inizio attività o di variazione.

Il Decreto Ministeriale 18321 del 18/08/2012 prescrive l'obbligo della compilazione del PAP informatizzato a tutti gli operatori biologici. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'operatore provvede ad inserire nel Sistema Informativo Biologico (SIB), le informazioni previsionali sulle produzioni biologiche relative ai seguenti Programmi Annuali:

- a) Programma Annuale delle Produzioni Vegetali (PAPV), contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni vegetali riferite ai singoli appezzamenti/particelle;
- b) Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche (PAPZ), contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in unità di numero, peso o capacità;
- c) Programma Annuale delle Produzioni d'Acquacoltura (PAPA), contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni d'acquacoltura contemplate dal Reg. (CE) n. 710/2009;
- d) il Programma Annuale delle Preparazioni (PAP), contiene la descrizione qualitativa e delle produzioni provenienti dalla preparazione come definita all'art. 2, lett. i) del Reg. (CE) n. 834/2007;

Sono esentati dalla presentazione del Programma Annuale tutti coloro che svolgono esclusivamente attività per conto di terzi.

Per la compilazione del Programma Annuale, l'operatore si avvale delle informazioni certificate presenti nella notifica, e dovrà altresì avvalersi delle informazioni presenti nel fascicolo aziendale (piano colturale e consistenza zootecnica) nonché delle altre informazioni rese disponibili dalle banche dati certificate delle pubbliche amministrazioni (BDN, ecc.).

L'Organismo di Controllo, in sede di visita ispettiva, accerta la corrispondenza delle informazioni inserite nel Programma Annuale con quanto riportato nelle scritture contabili e con quanto rilevato dalla situazione di fatto riscontrata in azienda.

L'Organismo di Controllo che verifica la mancata corrispondenza delle informazioni inserite nel Programma Annuale con quelle accertate in sede di visita ispettiva adotta i provvedimenti previsti e obbliga l'operatore a presentare un nuovo Programma Annuale dandone evidenza al sistema, indicando il Programma come non conforme.

Articolo 8

Variazione del Programma Annuale di Produzione

I Programmi Annuali sono da considerarsi confermati fino a quando non intervengono variazioni. In caso di variazione, la presentazione del nuovo Programma Annuale deve avvenire entro 30 giorni dall'avvenuta variazione.

I programmi annuali di produzione contengono informazioni previsionali, qualitative e quantitative, sulle produzioni biologiche aziendali e sono riferite all'anno solare come quantitativi di prodotti che si prevede di raccogliere, trasformare, importare, commercializzare dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, o alla frazione di anno che intercorre tra la notifica e il 31 dicembre (DM18321 art. 3 punto 1).

La variazione delle informazioni contenute nei Programmi Annuali comporta un aggiornamento delle informazioni nei casi seguenti:

- a) cambio delle colture in termini di specie consociazione e successione. Rientrano in tale casistica le superfici coltivate a pascoli o prati permanenti nonché a colture perenni diverse dai foraggi.;
- b) cambio di specie o di razze allevate;
- c) aumento o diminuzione del numero di capi o delle quantità delle produzioni solo per gli operatori la cui azienda abbia un numero di animali superiore a 30 UBA/UP;

- d) aumento o diminuzione del numero di arnie solo per gli operatori la cui azienda abbia un numero di arnie superiori a 150;
- e) aumento o diminuzione delle entità di coltivazione e raccolta di alghe e di allevamento di animali di acquacoltura per gli operatori le cui produzioni superino 20 tonnellate;
- f) aumento o diminuzione delle produzioni inerenti le preparazioni.

Nei casi previsti alle lettere e) ed f), la variazione deve essere pari o superiore al 30%.

L'operatore che presenta una notifica di variazione, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 1 febbraio 2012 n. 2049, provvede all'aggiornamento nel SIB delle informazioni contenute nei Programmi Annuali entro 30 giorni dall'avvenuta variazione.

Articolo 9

Compiti dell'Organismo di controllo

Gli Organismi di Controllo, autorizzati ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, accedono alla notifica, esclusivamente mediante il SIB e, nell'ambito dell'attività ad essi conferita, sono tenuti ai seguenti adempimenti.

1. Verifica della data di decorrenza del periodo di conversione dell'azienda interessata;
2. Valutazione dell'operatore per accertare la sussistenza dei requisiti fissati dalla normativa vigente in materia di agricoltura biologica;
3. Registrazione nel SIB del Documento giustificativo, disciplinato all'art. 29 del Regolamento e all'art. 68 Reg. (CE) n. 889/2008, associandolo alla notifica presentata dall'operatore controllato. Nel termine di 15 giorni dalla data del rilascio il documento giustificativo è reso disponibile al SIB.
4. Comunicazione attraverso il SIB delle seguenti informazioni relative ad ogni attività di controllo eseguita sull'operatore e specificatamente:
 - data della visita;
 - nominativo del tecnico ispettore;
 - eventuali prelievi per analisi;
 - nominativo dell'operatore o di altro soggetto delegato presente al controllo, ecc.;
 - esito del controllo ed eventuali misure prescrittive o sanzioni adottate;
 - provvedimenti cautelativi e definitivi adottati;
 - data fine conversione per ogni UP

L'OdC non svolge verifiche documentali sui dati estrapolati dal fascicolo aziendale presenti nella notifica.

In caso di errore palese l'OdC segnala l'anomalia all'operatore che deve procedere tempestivamente all'aggiornamento dei dati nel "fascicolo aziendale" che dovranno essere successivamente validati.

In presenza di modifiche della situazione aziendale determinate dal ritorno in conversione per penalità o in presenza di riduzione o prolungamento del periodo di conversione, l'OdC competente deve procedere ad una nuova valutazione che determina l'emissione di un nuovo documento giustificativo.

Gli OdC rilasciano il "documento giustificativo", di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 889/2008, a ciascun operatore che al controllo soddisfa i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di agricoltura biologica.

Tale documento, redatto sulla base delle visite effettuate e delle successive valutazioni, deve essere conforme al modello di cui all'allegato XII del regolamento CE 889/2009.

Il documento giustificativo deve essere rilasciato entro e non oltre 120 giorni dalla data di presentazione nel SIB di ogni Programma Annuale e, qualora non intervengano variazioni, ha un periodo di validità massima di 36 mesi dall'emissione, ma deve essere rinnovato ad

ogni notifica di variazione che comporti modifiche dei dati in esso contenuti. Esso è reso disponibile nel SIB entro 15 giorni dalla data del rilascio.

Gli ODC se nel corso dell'istruttoria riscontrano la mancanza dei requisiti stabiliti, assegnano alla notifica lo stato «Non Valida» e comunicano l'esito degli accertamenti all'operatore e alle Regioni interessate nonché al Ministero per l'attività di importazione, attraverso l'apposita funzionalità del SIB.

Gli ODC emettono, su richiesta dell'operatore, un documento denominato "certificato di conformità", che riporta l'elenco dei prodotti con le relative indicazioni di conformità al metodo di produzione biologico. Tale certificato è redatto utilizzando le informazioni contenute nei Programmi Annuali ed è reso disponibile nel SIB entro 15 giorni dalla data del rilascio.

Il certificato di conformità è l'unico documento che autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, dei prodotti in esso indicati, i termini riservati al metodo di produzione biologico. Esso ha validità solo se allegato al documento giustificativo.

Articolo 10

Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica

Il Ministero per gli importatori e le Regioni per gli altri operatori biologici, all'esito positivo dei controlli effettuati dagli ODC e delle verifiche di competenza, chiudono il procedimento utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB e procedono all'iscrizione dell'operatore nell'Elenco degli operatori biologici.

In conformità alla legge n. 241/1990, decorsi 30 giorni dalla data di inserimento del documento giustificativo nel SIB da parte dell'ODC, l'operatore è iscritto nell'apposito Elenco.

L'Elenco definisce, per ciascuno degli operatori iscritti, l'attività praticata e il metodo di produzione adottato sulla base delle definizioni riportate nell'allegato V del DM n. 2049/2012.

Sul SIAN, il Sistema Informativo Agricolo Nazionale, è possibile consultare l'elenco degli Operatori Biologici Italiani che deriva dalla funzionalità del SIB. L'elenco è costantemente aggiornato sulla base delle notifiche ritenute valide dagli Organismi di Certificazione, dalle Regioni, dalle Province Autonome e dal Ministero nel Sistema Informativo del Biologico. Per ciascun operatore è possibile visualizzare il Documento Giustificativo e, per coloro che commercializzano i prodotti biologici, anche il Certificato di Conformità rilasciati dall'Organismo di Certificazione.

Articolo 11

Cancellazione dall'Elenco regionale

Gli operatori rimangono iscritti nell'Elenco, salva la comunicazione di recesso o il provvedimento di esclusione come descritto nell'Allegato VI del D.M. 2049/2012.

Procedure di cancellazione dall'Elenco:

- Comunicazione di recesso volontario dall'assoggettamento al sistema di controllo da parte dell'operatore.

L'operatore comunica il recesso utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB con le stesse modalità stabilite per la presentazione della notifica. La comunicazione di recesso viene protocollata automaticamente.

La consultazione della comunicazione di recesso è disponibile per i soggetti interessati attraverso appositi servizi di consultazione del SIB.

La Regione cancella l'operatore dall'Elenco, nel termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di protocollazione della comunicazione contenente la manifestazione della volontà di recedere.

Decorso tale termine l'operatore è cancellato automaticamente.

- Esclusione dal sistema di controllo.

Come disposto dall'Allegato VI al DM 2049/2012, gli ODC, a seguito delle proprie attività di controllo e verifica, comunicano l'esclusione di un operatore dal sistema di controllo, attraverso i servizi resi disponibili dal SIB o attraverso i servizi di cooperazione applicativa standard SPCoop sviluppati dagli stessi ODC.

L'informazione è comunicata all'operatore e agli altri soggetti interessati attraverso appositi servizi resi disponibili dal SIB.

Le Regioni e il Ministero, su comunicazione degli ODC o a seguito delle attività di propria competenza, escludono l'operatore dagli elenchi, a partire da una specifica data. Le regioni ed il Ministero si avvalgono dei servizi resi disponibili dal SIB.

Dell'avvio del procedimento di cancellazione è data comunicazione all'interessato nei modi e termini di legge.

I soggetti interessati possono consultare le relative informazioni utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB.

Attestazione versamento Imposta di Bollo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/anato/a il

ae residente in

Via n. , previamente informato/a e consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, in qualità di

titolare di ditta individuale

legale rappresentante di _____

DICHIARA

-di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo identificata con il codice identificativo n. _____, con esclusivo riferimento alla richiesta di

NOTIFICA DI INIZIO ATTIVITA' CON IL METODO BIOLOGICO N _____

- di aver a tal fine provveduto ad annullare la predetta marca da bollo e di impegnarsi a conservarne l'originale contestualmente alla predetta istanza.

Si allega scansione del documento di riconoscimento.

Data..... IL DICHIARANTE _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) In applicazione dell'art 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati da Lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell'istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono. I dati da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso l'U.O. Servizi alle imprese anche con l'ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l'accesso. A tal proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nel presente modello sono oggetto di controllo da parte dell'Amministrazione procedente ai sensi dell'art 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Soggetto designato per il trattamento dei dati è il Dirigente dell'U.O. Servizi alle imprese. I Suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all'autorità Garante per proporre reclamo. Troverà un'informativa completa ed aggiornata all'indirizzo: <https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-000>

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali